

Relazione tecnico-normativa

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

I. Analisi della compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario*1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo*

La proposta di legge in oggetto interviene per modificare la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e in particolare l’articolo 34 relativamente alla materia degli appostamenti fissi.

La proposta, interviene al fine di tener conto anche della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi.

In particolare, la proposta prevede (art. 1) che la realizzazione di eventuali manufatti nel sito autorizzato all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento è soggetta alla disciplina dell’attività edilizia prevista dalla legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio)

La proposta prevede, infine, una norma transitoria (art. 2) che stabilisce che gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge devono essere rimossi entro il 28 febbraio 2014 e questo per consentire ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso di adeguarsi alla nuova disciplina.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta

La materia coinvolta nell’intervento normativo rientra tra le materie di competenza concorrente della Regione in quanto nell’intervento proposto si fa riferimento alla materia governo del territorio.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

SI

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge in oggetto modifica la l.r. 3/1994 tenendo conto dei principi della normativa statale in materia di governo del territorio e facendo rinvio alla legge regionale che disciplina la materia edilizia.

5. Compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all’articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

SI

6. *Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

SI

7. *Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)*

NO

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. *Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa*

SI

2. *Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento*

SI

3. *Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica*

NO

4. *Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi*

Per l'approvazione del regolamento di attuazione delle disposizioni previste nella proposta in oggetto è stato previsto un termine di 180 giorni dall'approvazione della legge. Tale termine appare congruo tenuto conto dell'iter procedimentale per l'approvazione dei regolamenti previsto dallo Statuto.

5. *Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina*

È stato necessario predisporre una norma per gli appostamenti autorizzati ai sensi della precedente disciplina.